

Nell'intento di perfezionare la gamma di agevolazioni a disposizione delle imprese, si prevede di destinare una quota del fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 394/81 alla concessione di finanziamenti agevolati alle piccole imprese, anche artigiane, di importo unitario contenuto, finalizzati alla realizzazione di singole iniziative o eventi che non rientrano nella tipologia di operazioni attualmente finanziate con il Fondo, non richiedendo la costituzione di una struttura stabile o la presenza stabile di personale all'estero. Si tratterebbe di visite a clienti esteri, costituzione di siti Internet finalizzati alle vendite, campagne pubblicitarie, ecc. L'intervento assumerebbe un rilevante significato politico, rispondendo ad una precisa richiesta del settore imprenditoriale più fragile ed essendo diretta ad un rilevante numero di possibili utilizzatori che normalmente sono esclusi dalle agevolazioni previste dall'attuale normativa.

Si intende far fronte ai problemi immediati derivanti dall'attuale separazione dei fondi, superando la rigidità dell'attuale sistema trasferendo risorse nelle zone che maggiormente le attraggono, in modo da garantire la continuità del funzionamento dell'impianto agevolativo ed il più efficiente impiego delle risorse a disposizione.

Si intende rispondere all'esigenza delle piccole e medie imprese italiane di contrastare la concorrenza internazionale favorendo la progettazione, la prototipizzazione, l'ingegnerizzazione, il collaudo e la brevettazione di nuovi prodotti o modelli.

La crescente globalizzazione e la più intensa concorrenza determinano una contrazione del ciclo di vita dei prodotti ed impongono alle imprese un costante sforzo di aggiornamento e miglioramento della propria offerta, attraverso l'introduzione costante di elementi innovativi.

In questo quadro di riferimento, l'innovazione rappresenta uno degli elementi strategici sui quali le imprese italiane devono investire allo scopo di aggiungere valore ai propri prodotti e consentire loro di non dover competere esclusivamente sul prezzo, ma, al contrario, di posizionarsi sui segmenti più alti dei mercati internazionali.

Si disciplina fin nel dettaglio la nuova tipologia di finanziamenti, volendo essere immediatamente applicabile ed evitare la necessità di una successiva emanazione di un decreto congiunto Ministero delle attività produttive - Ministero dell'economia e finanze.

Gestione SIMEST dei fondi regionali ed altre misure

Si intende apportare miglioramenti di carattere testuale al comma 6, dell'art. 1 del DL 35/2005, non modificando di fatto il contenuto sostanziale della norma.

Si prevede la possibilità per la Simest di gestire fondi di venture capital, autonomi e distinti dal patrimonio sociale, istituiti dalle Regioni, per incentivare l'internazionalizzazione delle imprese site nel proprio territorio.

Si tratta di una proposta correttiva della norma, in quanto si introduce il limite minimo della sanzione amministrativa per la violazione delle norme previste all'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 35/05, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/05.

Inoltre, si stabilisce che l'applicazione delle sanzioni sia disciplinata, per quanto non diversamente regolato dalla normativa speciale, dalla legge 689/81 (Modifiche al sistema penale), con particolare riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative.

Si reputa opportuna, ai fini della destinazione delle risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative, l'assegnazione di una percentuale delle somme agli enti locali, i quali saranno di fatto maggiormente, ed in prima linea, coinvolti all'accertamento delle nuove violazioni introdotte dal comma 7 del decreto legge n. 35/05, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/05.

Si propone di apportare miglioramenti di carattere testuale al comma 6, non modificando di fatto il contenuto sostanziale della norma, nonché di apportare miglioramenti di carattere testuale al comma 6, non modificando di fatto il contenuto sostanziale della norma.

Misure in favore dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero per l'internazionalizzazione delle imprese

Si rendono riutilizzabili a favore di piccole e medie imprese le economie, presenti nel bilancio del Ministero delle attività produttive, derivanti da impegni, non più attuabili, della legge n. 317/91 che prevedeva interventi agevolativi per investimenti innovativi effettuati da piccole e medie imprese nonché interventi a favore dei Consorzi.

La destinazione delle risorse finanziarie alle imprese dei settori tessili, abbigliamento e calzaturiero consentirà di venire incontro alle esigenze ed alla ristrutturazione delle imprese di fronte alla domanda proveniente dal mercato globale nonché alla notevole crescita dell'importazione di analoghi prodotti da paesi in via di sviluppo. Inoltre, consentirà, con il rinnovo e lo studio costante di nuovi campionari, di fare argine alla fenomenologia dei falsi.

Vengono anche previsti aiuti per la formazione e valorizzazione di giovani stilisti per mantenere l'importanza del "Made in Italy" come pure viene prevista la necessità di convenire all'aggregazione di imprese per accrescerne la capacità e l'azione da svolgere soprattutto nei confronti dei mercati esteri (internazionalizzazione).

L'intervento proposto deriva dall'esperienza effettuata con i bandi emanati dal MAP in applicazione del 4° comma dell'art. 2 della legge n. 273/02 nonché dell'art. 59 della legge 448/01 riguardanti, rispettivamente, aiuti alle imprese per la ideazione di nuove collezioni di prodotti ed aiuti alla formazione e valorizzazione di stilisti. I bandi prevedevano rispettivamente risorse pari a 2 milioni di euro e a 2,5 milioni di euro per cui le domande presentate, 647 per il primo bando e 273 per il secondo, sono state coperte rispettivamente in misura pari al 5% e 10%.

Grazie all'assegnazione alle due misure delle economie della legge n. 317/1991, stimate in prima approssimazione in circa 50 Meuro, si potrà dare un nuovo impulso alle misure, sinora attuate in fase sperimentale stante l'esiguità delle risorse, estendendole anche ai processi di penetrazione all'estero da attuare attraverso l'associazione delle piccole realtà operanti nel settore e che solo crescendo dimensionalmente potranno affrontare i mercati internazionali.

Potenziamento del Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese

Si intende abrogare alcuni commi dell'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, che hanno disposto la trasformazione del Fondo di garanzia in società per azioni. In sede di accertamenti per l'attuazione del citato articolo 13 è stata acclarata l'inopportunità della trasformazione del Fondo in società e ciò in quanto:

- a) l'eventuale ingresso di privati nel capitale della S.p.A. annullerebbe il riconoscimento da parte di Banca d'Italia della piena equiparazione dei crediti verso il Fondo ai crediti verso lo Stato e la conseguente ponderazione allo 0%, ai fini del patrimonio di vigilanza delle banche, applicata attualmente alla garanzia rilasciata dal Fondo;
- b) la S.p.A. non potrebbe in alcun modo raggiungere l'equilibrio economico, neanche nel medio termine e lo Stato dovrebbe intervenire annualmente per ripianare le perdite. Inoltre, va segnalato che la gestione attuale del Fondo di garanzia, attuata dal MAP per il tramite di Mediocredito centrale, è particolarmente positiva.

Da tali considerazioni emerge chiaramente la necessità dell'abrogazione dei commi dell'articolo 13 del D.L. 269/2003 che prevedono la trasformazione del Fondo in società per azioni.

Appare indispensabile tale abrogazione della S.p.A., anche per tener conto delle nuove condizioni di mercato determinatesi in conseguenza degli Accordi di Basilea.

Contemporaneamente, risulta di grande necessità potenziare il Fondo, al fine di consentire un più ampio supporto alle PMI per l'accesso al credito.

Ciò si rende soprattutto rilevante, oltreché urgente, in vista dell'entrata in vigore del nuovo sistema degli incentivi alle imprese (c.d. "Nuova Legge 488"), che prevedono un più ampio ricorso al credito, sia ordinario che agevolato, a fronte di una progressiva riduzione del contributo a fondo perduto.

Sarà conseguentemente necessario sostenere le PMI in questo delicato momento di transizione, in vista di un consolidamento delle posizioni.

Disposizioni per gli interventi del Fondo per l'innovazione tecnologica

Si pongono le condizioni per un rilancio della politica di interventi nel delicato e rilevante comparto della ricerca e sviluppo attraverso l'istituzione di nuove misure e una significativa diversificazione degli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT).

La sempre maggiore scarsità di risorse finanziarie per l'intervento pubblico nella ricerca e nello sviluppo, che colloca l'Italia al di sotto della media europea con una spesa dell'1,07 del PIL rispetto alla media europea dell'1,98% (dati consuntivi 2001), comporta l'esigenza di mettere a punto misure sempre più selettive e mirate a creare momenti di raccordo fra gli attori della ricerca industriale e gli utilizzatori dei risultati: le imprese.

Si intende consentire gli interventi del FIT anche sotto forma di contributo in conto interessi su finanziamenti bancari.

Si intende inoltre rispondere all'esigenza di individuare azioni che possano assicurare l'utilizzazione dei risultati delle ricerche industriali da parte delle PMI tentando di colmare uno dei limiti maggiori del sistema italiano della ricerca: la scarsa sinergia fra imprese e apparati pubblici e privati di ricerca. A tal fine, si intende promuovere e sostenere nuove aggregazioni di soggetti per l'attivazione di appositi progetti finalizzati al trasferimento di tecnologie in favore delle piccole e medie imprese, anche mediante interazione e collaborazione tra i settori Pubblico e Privato della ricerca. Le modalità di attuazione della misura saranno definite con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Si intende poi individuare misure di aiuto, a carico delle risorse del FIT per favorire l'attività brevettale, ancora una volta scegliendo quale canale privilegiato la sinergia fra imprese da una parte ed Università e Centri di ricerca dall'altra cui le imprese potranno rivolgersi per ottenere studi brevettali ovvero la valorizzazione di propri brevetti. L'agevolazione statale sarà volta a coprire i costi che le imprese sosterranno per ottenere dette attività nel limite massimo di 500.000 euro.

Si dispone l'emanazione di un decreto del Ministro delle attività produttive per la determinazione delle risorse del FIT da destinare ai nuovi interventi introdotti.

Misure in favore del commercio elettronico

L'azione proposta è finalizzata a rendere riutilizzabili le somme impegnate a favore di imprese per la realizzazione di programmi di investimento per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico e collegamento telematico nella filiera del tessile, abbigliamento e

calzaturiero ma, successivamente, resesi disponibili a seguito di rinunce, revoche e riduzioni dei costi dei progetti.

Con l' approvazione di tale disposizione, quindi, si eviterà che le economie verificatesi, come avveniva in passato, e senza aggravio per il bilancio dello Stato possono essere immediatamente impiegate a favore di progetti di investimento già presentati e non ammessi alle agevolazioni per carenza iniziale di risorse ovvero per nuovi progetti su nuovi bandi, favorendo una maggiore competitività del sistema produttivo del Paese.

La proposta infine consentirà al Ministero delle Attività Produttive di prorogare le convenzioni per lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione di tali interventi, al fine di assicurare la massima tempestività e garantire la necessaria efficacia, analogamente a quanto già previsto per le amministrazioni pubbliche e per il MIUR rispettivamente dalla "Legge Comunitaria 2004" e dal" decreto sulla competitività".

Estensione delle operazioni di capitale di rischio all'intero territorio nazionale

L'articolo 106 della legge 388/2000 e, successivamente, il DPCM 28/03/2001 hanno istituito le agevolazioni per la nascita e il consolidamento di imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico. Detta misura è attuata essenzialmente con interventi di venture capital. L'art. 1 della legge 273/2002 ha esteso detto intervento al rafforzamento patrimoniale delle PMI a prescindere dal comparto nel quale operano ma limitatamente a quelle operanti in aree depresse.

Considerato che una delle maggiori priorità per la crescita del sistema produttivo e per l'accrescimento della competitività delle imprese è generalmente individuato nel potenziamento delle PMI in genere, anche mediante una loro significativa ricapitalizzazione, appare opportuno estendere gli interventi del venture capital a tutte le PMI a prescindere dal settore e dall'area territoriale in cui operano.

L'estensione avverrà con le risorse già disponibili ovvero utilizzando quelle che per l'intervento saranno attribuite al Fondo unico per gli incentivi.

Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione (crediti di imposta). Sostegno all'utilizzo del "biodiesel"

Con l'obiettivo di sviluppare la trazione a metano e a GPL, la legge 403/1997 prevede incentivazioni per l'acquisto, da parte di persone fisiche, di autoveicoli a metano o a GPL, ovvero per l'installazione di impianti a metano o a GPL su auto immatricolate da meno di un anno. La legge n° 239 del 23 agosto 2004 ha esteso le possibilità di accesso alle agevolazioni alle persone giuridiche ed agli impianti installati su auto immatricolate da meno di tre anni.

La proposta costituisce una ulteriore misura che, oltre a rendere possibile una maggiore diffusione di veicoli a gas, consente di uniformare la politica nazionale di incentivazione. Il Ministero dell'Ambiente, infatti, ha previsto che nei prossimi giorni venga firmato un Protocollo d'Intesa per il rifinanziamento di incentivi alla trasformazione delle auto a GPL e metano di veicoli immatricolati secondo le direttive Euro I ed Euro II (corrispondenti a veicoli immatricolati negli anni 1993-2000).

Il provvedimento, che estende a 5 gli anni dalla data di prima immatricolazione, invece che a tre come previsto per il precedente finanziamento, permette una perfetta armonizzazione tra normative diverse ed esclude possibilità di confusione e disapprovazione da parte di quei cittadini che altrimenti ne rimarrebbero ingiustamente esclusi.

Si è registrata, nel secondo semestre 2004 e nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2005, una accelerazione notevolissima delle istanze da parte di cittadini e imprese, tale che si è dovuto procedere alla sospensione dell'intervento, già nel mese di aprile.

Il trend di questo ultimo periodo nell'erogazione dei suddetti incentivi fa ritenere che, ove fossero disponibili ulteriori risorse (lo stanziamento autorizzato dalla legge 403/1997 da riservare per le incentivazioni GPL/METANO è soltanto di 2.865.827 euro), si potrebbe dare un forte impulso a questo strumento che riesce a contemperare esigenze di politica industriale con quelle di natura ambientale (si ricordi l'emergenza di far fronte al problema della riduzione delle polveri sottili nelle grandi città).

La disposizione tende, inoltre, a semplificare le procedure amministrative per l'erogazione degli incentivi in parola. Infatti, l'esperienza maturata in sede di erogazione delle suddette misure

agevolative ha dimostrato che tale strumento di politica industriale — per quanto riguarda gli incentivi per l'installazione su auto a benzina di apparecchiature di trasformazione a GPL o a metano — ha creato problemi di esposizione finanziaria per le piccole imprese installatrici, le quali non possono utilizzare il credito d'imposta (pari allo sconto che effettuano nei confronti dei cittadini utenti) in linea di compensazione.

Pertanto, la ratio del provvedimento, che determina una semplificazione amministrativa, senza comportare alcun onere aggiuntivo per l'Erario, nell'intento di assicurare la massima diffusione allo strumento di cui trattasi, consente di trasferire su altri operatori della filiera il credito d'imposta non utilizzabile, per la singola operazione, dalla impresa installatrice.

Si è inoltre ritenuto necessario prevedere, per esigenze più volte rappresentate nel settore, una attività di ricognizione di tutte le normative che attualmente riguardano il sistema delle incentivazioni, che consentirà una migliore applicazione delle disposizioni e utilizzo delle risorse derivanti dai carburanti alternativi.

A tale categoria appartiene, peraltro, il "biodiesel", la cui produzione e la cui diffusione di utilizzo vanno pertanto sostenute.

A tale finalità risponde la proposta che, senza recare oneri a carico dello Stato, destina alla defiscalizzazione di un ulteriore contingente di biodiesel un importo disponibile sulle risorse derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante del mercato.

La proposta è puramente tecnica, in quanto necessaria per stabilire sul piano del trattamento fiscale un contingente di carburante, rendendo in tal modo possibile l'utilizzo delle risorse disponibili, a tutto vantaggio dei consumatori.

Circa l'utilizzo delle entrate, si rammenta che l'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), destina le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad iniziative a vantaggio dei consumatori ed a tal fine istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

La proposta quindi è destinata ad assicurare la conservazione in bilancio degli stanziamenti relativi a tale Fondo (capitolo n. 1650 “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”), alimentato con entrate di natura variabile ed incerta, il cui utilizzo necessita di una attenta programmazione al fine di evitare il concentrarsi degli interventi nei soli periodi successivi all’accertamento dell’entrata e non alle effettive esigenze, a scapito dell’efficacia e dell’efficienza.

In considerazione poi del fatto che il piano di utilizzo di tali risorse va approvato dalla Commissioni Parlamentari, con ulteriore impegno di tempi, rispetto a quelli già lunghi di riassegnazione alla spesa delle entrate in questione, si rende indispensabile prevedere la possibilità di mantenere in bilancio gli eventuali residui, all’evidente fine di evitare che risorse non utilizzate vadano in economia, a tutto scapito delle finalità di legge in favore dei consumatori.

Istituzione di un Fondo per la competitività turistica nazionale e Contributo integrativo ENIT

Si ritiene necessario prevedere l’istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di un Fondo per la competitività turistica nazionale, indirizzato allo sviluppo integrato, alla qualificazione dell’offerta turistica, alla valorizzazione dei territori e delle loro potenzialità turistiche, con particolare riferimento a quanto previsto dal d.P.C.M. 13 settembre 2002, da attuare attraverso il ruolo fondamentale svolto dall’azione regionale in ciò supportata dall’interazione positiva con le autonomie locali e le associazioni imprenditoriali, ai fini del rilancio positivo del comparto e della sua promozione sui mercati interni ed esteri.

Si prevede che il Fondo operi secondo gli indirizzi emanati dal Comitato Nazionale per il Turismo, istituito con l’art. 12 del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, e che sia finalizzato al conseguimento di obiettivi condivisi di sviluppo interregionale e di armonizzazione dell’offerta turistica, in particolare con stretto riferimento all’integrazione, al rafforzamento ed alla valorizzazione dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali che prestino ambiti interregionali o sovraregionali, proposti ed attuati dalle Regioni e cofinanziati dal Ministero delle attività produttive, secondo quanto definito dall’art. 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

Per ottimizzare, peraltro, il livello di funzioni cui l'ENIT è chiamato a provvedere, a seguito peraltro della sua trasformazione in Agenzia ai sensi del medesimo art. 12 sopracitato, si rende necessario assicurare una sostanziale proiezione nel tempo dei programmi integrativi di attività che l'Ente potrà adottare. A tal fine, occorre mantenere la prosecuzione nel tempo dell'assegnazione di risorse integrative per 20 milioni di euro annui, così come già fatto con il comma 6 del medesimo articolo 12.

Potenziamento dei sistemi di sicurezza in favore delle PMI commerciali

Per qualificare e potenziare i sistemi e gli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali con la Finanziaria 2003 (articolo 74 della legge 289/2003) sono stati stanziati 10 milioni di euro destinati a cofinanziare programmi regionali che contengano misure di sostegno agli investimenti effettuati dalle PMI commerciali.

L'intervento è stato oggetto di rifinanziamento anche con la Legge Finanziaria 2004 (legge 350/2003).

L'importanza che riveste tale previsione in materia di sicurezza rende necessaria una linea di continuità nel rifinanziamento, per cui si richiede l'autorizzazione di un importo pari a 10 milioni di euro annui nel triennio 2006-2008.

Accordi di Programma per ricerca e sviluppo nel campo energetico

Un ruolo fondamentale hanno la ricerca e lo sviluppo tecnologico in campo energetico per la sicurezza e per l'economicità del sistema energetico e per far fronte alle sfide poste dalle emissioni antropogeniche di gas con effetto serra. Devono essere valorizzate le attività e il potenziale di istituzioni e di soggetti nazionali esistenti, segnatamente dell'Enea. E' previsto che entro l'anno 2005 venga formulato un piano triennale di attività per l'Ente.

Il Ministero delle attività produttive intende definire e promuovere accordi di programma che impegnino le strutture dell'Enea e di altri istituti nazionali, ricercando anche l'apporto di soggetti e imprese nazionali ed esteri.

A questi fini verranno avviati e promossi progetti tecnologici di interesse energetico e ambientale innovativi per la conversione e l'utilizzo

dell'energia, sviluppate tecnologie dell'energia avanzate, ivi incluse le fonti di energia rinnovabili e l'energia nucleare, compiute analisi di interesse energetico, effettuate azioni di supporto delle amministrazioni periferiche per lo sviluppo e l'organizzazione di sistemi energetici locali.

Distretti energetici pilota per utilizzo fonti rinnovabili

In una prospettiva di medio periodo, il sistema elettrico nazionale sarà caratterizzato da un crescente contributo dato da fonti energetiche distribuite sul territorio. Tale evoluzione richiede che vengano sperimentate e realizzate, su scala significativa, misure e tecniche nuove per il dispacciamento e il controllo di reti energetiche locali, ai fini del loro coordinamento e dell'integrazione dei sistemi di generazione distribuita tra di loro e con la rete nazionale.

Si intendono promuovere alcuni sistemi territoriali pilota basati sulla produzione di energia elettrica e termica con impiego di fonti rinnovabili e di impianti cogenerativi con utilizzo di biomasse e rifiuti urbani e industriali su microgenerazione con utilizzo di gas naturale. Il finanziamento richiesto ha un forte effetto moltiplicativo e di catalizzazione di iniziative. I sistemi territoriali pilota saranno occasione di sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per l'organizzazione delle reti locali dell'energia elettrica e del gas, con il coinvolgimento di imprese e amministrazioni locali.

Accordi di collaborazione internazionale per le infrastrutture energetiche

1. La nuova situazione energetica, caratterizzata da alti prezzi del petrolio e del gas naturale e da una crescente preoccupazione nei confronti delle emissioni di gas con effetto serra, deve essere affrontata valorizzando ed estendendo le collaborazioni internazionali assicurando la partecipazione attiva delle imprese nazionali a progetti e programmi tecnologici.
2. Nel corso della Conferenza euro-mediterranea dell'energia di Roma dell'1 e 2 dicembre 2003, è stata sottoscritta da diciannove ministri competenti per l'energia (Italia, Francia, Austria, Spagna, Belgio, Grecia, Algeria, Tunisia, Marocco, Giordania, Siria, Autorità Palestinese, Israele, Egitto, Libano, Turchia, Romania, Cipro e Romania) e dal Vice-presidente della Commissione europea, la Dichiarazione di intenti concernente la realizzazione di un Segretariato

Energia per la Piattaforma euromediterranea dell'energia, ed il suo finanziamento. E' stato predisposto nel corso del 2004 uno schema di trattato per la cooperazione energetica euromediterranea con l'apporto della Commissione europea e di altri Stati membri dell'Unione europea.

3. L'Italia si è impegnata, in questo contesto, ad ospitare e organizzare a Roma il Segretariato Energia e ad assicurare le spese necessarie al suo funzionamento nel triennio iniziale di attività con l'appoggio della Commissione europea.

Nella fase iniziale il Segretariato Energia avrà compiti di supporto e di collegamento in campo energetico e ambientale con i paesi dell'area Mediterranea.

Obiettivi sono: il coordinamento e la promozione dei programmi energetici e dei progetti per la realizzazione delle reti energetiche e interconnessioni di interesse per l'area del Mediterraneo, lo scambio di informazioni, lo sviluppo degli investimenti. Il Segretariato Energia è un organo intergovernativo aperto alla partecipazione consultiva delle imprese. E' previsto che il Segretariato Energia operi con iniziative di supporto nei confronti della Commissione europea e di collegamento con altri progetti europei.

4. E' necessario assicurare le spese di avvio e di funzionamento del Segretariato Energia nella fase transitoria che riguarda gli anni 2006-2008.

Le spese relative ai funzionari governativi distaccati presso detta struttura dal governo dei Paesi firmatari della Dichiarazione di intenti, restano a carico dei rispettivi Paesi.

Anche altri Stati membri dell'Unione europea e del bacino Mediterraneo hanno manifestato l'intenzione di aderire.

5. Per quanto concerne le collaborazioni tecnologiche internazionali e multilaterali, è necessario intensificare e valorizzare la partecipazione delle imprese italiane ai nuovi accordi di cooperazione per progetti dimostrativi sulle tecnologie energetiche più avanzate, segnatamente Progetto Future Gen per il carbone pulito, Carbon Sequestration Leadership Forum, International Hydrogen Economy Partnership, Methane to Market, Bioenergy, Generation IV Nuclear Energy Systems.

Protezione fisica per la sicurezza delle infrastrutture energetiche

L'attuale congiuntura internazionale impone di predisporre con tempestività misure preventive atte ad evitare o contenere gli effetti di eventuali azioni terroristiche verso obiettivi energetici sensibili. Tra le infrastrutture energetiche critiche rivestono particolare importanza le reti di

trasporto dell'energia elettrica, del gas naturale e del greggio e suoi derivati, compresi i sistemi di dispacciamento, le centrali di generazione elettrica e le raffinerie, i terminali di rigassificazione e i sistemi di stoccaggio.

Devono essere definite, progettate e attuate misure anche di natura organizzativa per la protezione fisica. Alcune di queste misure potrebbero essere attivate anche in caso di catastrofi naturali.

Le azioni previste si svolgeranno con il contributo delle amministrazioni interessate e attraverso l'utilizzo di istituti ed eventuali imprese esistenti, assicurando il coordinamento con analoghe iniziative intraprese da altri Stati membri dell'Unione europea.

Piano Nazionale permessi emissione gas

1. E' stato predisposto e approvato in via preliminare dalla Commissione europea il Piano nazionale di assegnazione di permessi ad emettere gas con effetto serra.

Al fine di ridurre il costo che le imprese nazionali debbono sostenere per l'acquisto sul mercato europeo di permessi ad emettere anidride carbonica o gas equivalenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive promuove i cosiddetti meccanismi flessibili, attraverso collaborazioni con paesi di nuova industrializzazione, in modo da consentirne la conversione in crediti.

2. Allo scopo di dare certezze alle imprese e consentire ad esse di avviare le necessarie azioni di ristrutturazione delle produzioni e di predisporre le contromisure necessarie si ritiene necessario che il sistema produttivo nazionale possa avvalersi del cosiddetto Italian Carbon Fund organizzato presso World Bank, anche alimentando tale fondo a valere sulle azioni nazionali per l'attivazione di meccanismi flessibili.

E' previsto l'invio immediato di note di prenotazione provvisoria a valere su un corrispondente impegno finanziario, che si ritiene debba essere commisurato alle esigenze delle imprese nazionali e congruo rispetto ai costi aggiuntivi che altrimenti il sistema produttivo dovrebbe sostenere.

L'azione ha un impatto positivo sul sistema produttivo nazionale ed anticiclico in una fase di rilancio e riposizionamento dell'impresa.

Accordo Stato-Regioni per il coordinamento delle politiche energetiche nazionali

Verrà promossa l'armonizzazione, ai fini di una migliore funzionalità del rapporto tra stato e regioni, degli interventi esistenti e facenti capo al ministero delle attività produttive, anche ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Ai fini dell'attuazione della riforma del titolo v della costituzione, tenendo conto della ripartizione di funzioni e competenze tra amministrazione centrale e regioni, prevista dalla stessa legge 23 agosto 2004, n. 239, vengono costituiti un forum permanente e un'unità operativa con funzioni di coordinamento delle politiche energetiche regionali, di sviluppo e trasferimento delle competenze, di formazione di amministratori (anche con l'apporto di istituzioni esistenti), e di armonizzazione di uffici regionali esistenti o in fase di avvio.

L'unità operativa costituita presso il ministero delle attività produttive ha carattere transitorio, con funzionamento previsto per il triennio 2006-2008. Si ritiene che questa unità possa consentire una significativa riduzione degli oneri complessivi che il paese deve sostenere ai fini del decentramento amministrativo, agevolando il decentramento, affinché questo possa dispiegare in tempi brevi piena efficacia.

Proseguimento dei programmi di metanizzazione nel Mezzogiorno

Tra gli obiettivi della politica energetica nazionale vi è il miglioramento e diffusione territoriale del servizio di fornitura del gas naturale. Le regioni del Mezzogiorno sono oggetto di misure intese a favorire la realizzazione di nuove reti di distribuzione del gas, collegando di nuovi comuni e clienti finali.

L'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, prevede l'attuazione di un programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno mediante, la concessione di agevolazioni finanziarie in favore di determinati comuni, per la costruzione di reti urbane di distribuzione del gas metano e in favore di operatori privati per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

Gli interventi finanziari, nazionali e regionali, hanno finora interessato circa 2070 comuni. A fine luglio 2005, i comuni allacciati direttamente alla

rete nazionale di metanodotti, compresi quelli serviti per estensione degli stessi, erano complessivamente più di 1.700, con una popolazione di 1,9 milioni di abitanti. Per altri 390 comuni, con una popolazione di circa 1,3 milioni di abitanti, sono in corso i lavori per la realizzazione delle reti o sono prossimi all'avvio i lavori già in parte finanziati.

Nel quadro del programma di metanizzazione del Mezzogiorno (Sardegna esclusa) chiedono di usufruire delle agevolazioni finanziarie:

- a) 80 comuni compresi nel programma di cui all'articolo 11 della sopra richiamata legge 28 novembre 1980, n. 784, con una popolazione di circa 460.000 abitanti; ciò in quanto i fondi stanziati per gli anni 2004 e 2005 sono insufficienti per il completamento del programma;
- b) 210 comuni non compresi in alcun programma nazionale o regionale, con una popolazione residente di circa 600.000 abitanti;
- c) nuovi centri abitati dei comuni già dotati di una rete urbana di distribuzione del gas metano (che richiedono l'ampliamento delle reti esistenti), con una popolazione interessata di circa 900.000 abitanti.

Contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Piano Italiano per la Crescita e l'Occupazione

Il rilancio della Strategia di Lisbona e le Reti Trans-europee di Trasporto (TEN-T)

1. IL QUADRO

La Commissione europea, nell'ambito del rapporto di medio termine sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona, ha proposto un programma quadro per la competitività ed innovazione (CIP) che dovrà dare maggiore incisività e compiutezza all'azione alle strategie comunitarie.

Si tratta infatti di creare le pre-condizioni per conseguire gli obiettivi ambiziosi di crescita economica e sociale dell'Europa attraverso un programma di azione finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla formazione per consentire di dare una maggiore competitività delle imprese europee sui mercati internazionali. Tra queste pre-condizioni lo sviluppo delle Reti Trans-europee costituisce un obiettivo condiviso non soltanto a livello comunitario ma anche industriale.

Il nuovo quadro finanziario 2007-2013 è stato strutturato secondo 5 obiettivi che rappresentano i cosiddetti Titoli di Bilancio. Al primo posto la Commissione ha indicato il Titolo 1a: Competitività e le reti Trans-Europee 1b: Coesione. Seguono al Titolo 2: Risorse Naturali, al Titolo 3: Agricoltura e Sviluppo rurale, al Titolo 4: Sviluppo e Occupazione e al titolo 5: Formazione e Cultura e Giustizia, Affari Interni e Sicurezza.

Nella Strategia di Lisbona si riconosce alle infrastrutture di trasporto il ruolo propulsivo per lo sviluppo del territorio e delle attività produttive non soltanto per realizzare una migliore coesione del mercato interno ma soprattutto in questa fase di allargamento della Unione Europea verso i nuovi paesi comunitarie, nel prossimo futuro verso quelli della cosiddetta Wider Europe: i paesi Balcanici affacciati al mare Adriatico, quelli più interni del Corridoio VIII mar Adriatico-Mar Nero ed i paesi Mediterranei collegati alle autostrade del mare.

L'azione del Governo nel campo delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta coerente con gli obiettivi della Strategia di Lisbona, che come si è detto, è finalizzata a realizzare la crescita economica e l'occupazione attraverso un vasto programma d'interventi sulle Reti Trans-europee.

In ciò si è distinta, rispetto alla precedente esperienza politica, per aver dato un forte impulso alla strategia di realizzazione delle Grandi Opere